

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 144
Bellinzona, 15 giugno

27/2018

Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

(del 12 dicembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;
– visto il rapporto 1° dicembre 2017 n. 7417R della Commissione speciale tributaria,

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Aliquote

Art. 49 cpv. 1

¹L'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %	
fino	a fr.	200'000	1.000	200.00	1.000
da fr.	a fr.	280'000	2.000	360.00	1.285
da fr.	a fr.	700'000	2.500	1'410.00	2.014
da fr.	a fr.	1'380'000	3.000	3'450.00	2.500
da fr.	In avanti		2.500		

Freno all'im- posta sulla so- stanza

Art. 49a (nuovo) ¹Le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza sono ridotte, su richiesta del contribuente, al 60 per cento del reddito imponibile complessivo. Ai fini di questo calcolo, il provento netto della sostanza è fissato ad almeno l'1 per cento della sostanza netta.

²Il provento netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed immobiliare, al netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1 lettera a).

³Lo sgravio è imputato sull'imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d'imposta.

Art. 79 L'imposta sull'utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è del 4 per cento dell'utile netto.

Art. 87 cpv. 3 (nuovo)

¹Il 10 per cento dell'imposta sull'utile è computato nell'imposta sul capitale.

Riduzione per partecipazione

Art. 87a (nuovo) L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa, il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercita alcuna attività commerciale in Svizzera, è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi qualificati e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile se, a lunga scadenza, gli attivi qualificati o il reddito dagli stessi rappresentano almeno due terzi degli attivi o dei ricavi complessivi. Sono considerati attivi qualificati:

- le partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società;
- le partecipazioni in ragione di almeno il 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o
- la detenzione di diritti di partecipazione pari ad un valore venale di almeno un milione di franchi.

Imposta sulla sostanza, aliquote transitorie

Art. 309f (nuovo) In deroga all'articolo 49 cpv. 1, per i periodi fiscali 2018 e 2019 l'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria %	Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria Fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino	a fr. 200'000	1.000	200.00	1.000
da fr. 201'000	a fr. 280'000	2.000	360.00	1.285
da fr. 281'000	a fr. 700'000	2.500	1'410.00	2.014
da fr. 701'000	a fr. 1'400'000	3.000	3'510.00	2.507
da fr. 1'401'000	a fr. 2'800'000	3.250	8'060.00	2.878
da fr. 2'801'000	a fr. 3'480'000	3.500	10'440.00	3.000
da fr. 3'481'000	In avanti	3.000		

Art. 314c cpv. 2 quinques (nuovo)

^{2quinques}Per i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, ai fini delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'art. 98 si applicano i supplementi d'imposta di cui al cpv. 2.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 12 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visti il punto II. della modifica di legge che precede e il risultato della votazione cantonale del 29 aprile 2018 (v. FU 11 maggio 2018 n. 38 pag. 4014),

ordina:

la modifica 12 dicembre 2017 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018.

Bellinzona, 13 giugno 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**